

605/2011 RGL.

Proc. 2130/201

TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO

-SEZIONE LAVORO-

Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Maria De Renzis

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 maggio 2011 osserva quanto segue:

La domanda cautelare, volta ad ottenere l'accertamento del diritto di parte ricorrente a rimanere in servizio senza soluzione di continuità, con l'assegnazione alla medesima classe dell'anno scolastico corrente, ad una sommaria delibazione, è fondata e merita pertanto accoglimento.

La presente fattispecie è regolata dall'art. 72, comma 11 del DL 122/08 convertito in legge 133/08, modificato dall'art. 6 comma 3 della legge 4 marzo 2009 n. 15 e successivamente sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, del DL 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

La disposizione attualmente vigente così recita: *"Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al*

cm

presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3 comma 57 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

La anzidetta norma concede alla pubblica amministrazione una facoltà e non l'obbligo di recedere dal rapporto lavorativo in caso di raggiungimento della massima anzianità contributiva da parte del pubblico dipendente.

Ad avviso del Giudicante la facoltà di recesso ivi prevista può essere esercitata solo previa indicazione dei criteri generali da seguire nella scelta dei dipendenti da collocare in riposo e delle esigenze sottese alla decisione di recedere dai rapporti di lavoro in corso.

Tale interpretazione, rispondente ad una lettura costituzionalmente orientata in relazione ai principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, si ricava anche dalla recente circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione, che, nel fornire indirizzi applicativi dell'art. 72, ha auspicato *l'adozione da parte di ciascuna amministrazione di criteri generali nel procedere alla risoluzione dei rapporti lavorativi, calibrati a seconda delle necessità in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie(...)*, con ciò ribadendo implicitamente la necessità di fornire una giustificazione di tale condotta in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, che sempre devono ispirare l'operato della pubblica amministrazione.

Con particolare riferimento al settore scolastico il Ministro dell'Istruzione nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 e nella successiva direttiva n. 99 del 28.12.2010, nel fornire i criteri da utilizzare nell'individuazione del personale docente da collocare a riposo, ha evidenziato quale esigenza

RM

prioritaria per l'amministrazione quella di evitare l'insorgere di esubero e di favorirne massimamente il riassorbimento.

Nel caso di specie l'amministrazione scolastica ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro senza indicazione dei criteri seguiti, così come richiesto dalle citate circolari e senza specificare le esigenze relative alla necessità di effettuare una riorganizzazione o un riassetto degli organici o alla necessità di razionalizzare eventuali situazioni di esubero.

In relazione alle predette situazioni di esubero, eventualmente coinvolgenti la posizione della ricorrente, l'amministrazione si è limitata a fornire quale giustificazione del recesso la necessità di ridurre nella singola istituzione scolastica il numero dei soprannumerari, mentre il concetto di esubero che interessa ai fini di causa, come correttamente argomentato nell'atto introduttivo, riguarda le classi di concorso delle graduatorie a livello provinciale, rispetto alle quali non è stato dedotto alcunché (anche nella nota del 24.2.2011 del Direttore Generale si fa riferimento ai fini dell'applicabilità del predetto art. 72 del concetto di posti o classi di concorso in esubero).

Anche nella successiva memoria di costituzione, a fronte delle puntuali contestazioni della parte ricorrente, ampiamente esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'amministrazione predetta non ha fornito idonee spiegazioni in ordine alla propria scelta di recedere dal rapporto in questione e non ha pertanto dimostrato la sussistenza, nel caso in esame, delle *ragioni organizzative e gestionali* (prime tra tutte le situazioni di esubero riferite alle graduatorie provinciali), indicate anche nella circolare del Ministro dell'istruzione e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di risoluzione del rapporto lavorativo.

Conseguentemente l'atto di recesso che ha coinvolto B deve considerarsi emesso in difetto di motivazione.

DM

In senso analogo si richiama la prevalente giurisprudenza di merito che si è espressa in tale materia.

Tra i numerosi precedenti si richiama l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 18.12.2009 (est. Bazzoffi), secondo la quale, premesso che "la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che abbia raggiunto l'anzianità contributiva massima di 40 anni, prevista dall'art. 72 DL 112/2008 (successivamente modificato dalle L. 133/2008 e 102/2009), costituisce oggetto di una facoltà dell'amministrazione, e non di un obbligo", la stessa deve essere esercitata nel rispetto sia dei "limiti generali della correttezza e buona fede che presidiano l'esecuzione di qualsiasi contratto, ivi compreso quello di lavoro dei pubblici dipendenti, sia dei "principi costituzionali dell'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa imposti dall'art. 97 Cost.",

Per quanto riguarda il *periculum in mora* si osserva che il recesso immotivato costituirebbe di per sé un grave ed irreparabile pregiudizio sia al percorso professionale del ricorrente, che subirebbe un ingiustificato arresto, sia alla loro immagine e dignità professionale.

A ciò aggiungasi che il periodo di preavviso è in prossima scadenza, il che impedisce agli insegnante di far valere il proprio diritto in via ordinaria.

Per tutte le considerazioni che precedono la domanda cautelare deve essere accolta e per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento di recesso emesso dal Dirigente Scolastico in data 28.2.2011, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a rimanere in servizio nel profilo di docente a tempo indeterminato nell'Istituto di Istruzione Superiore Statale di

con assegnazione alla medesima classe dell'anno scolastico corrente.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della novità e della complessità della questione sottoposta all'esame del Giudicante.

P.Q.M.

pmv

-Accoglie il ricorso e per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento emesso in data 28.2.2011 dal Dirigente Scolastico, dichiara il diritto di rimanere in servizio nel profilo di docente a tempo indeterminato nell'Istituto di Istruzione Superiore Statale di Arezzo con l'assegnazione alla stessa della medesima classe dell'anno scolastico corrente;


compensa tra le parti le spese di lite

Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza anche a mezzo fax.

Arezzo li 1.6.2011

Il Giudice

IL FUN. CANCELLIERO
(Dott.ssa Maria Luisa Avanzati)



(Dott.ssa Maria De Renzis)

Maria De Renzis

Depositato in cancelleria il 1 6 11. 2011

IL FUN. CANCELLIERO
(Dott.ssa Maria Luisa Avanzati)